

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 44

(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.